


REGIONE SICILIANA  
COMUNE DI CAMASTRA  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Publicato all'Albo Pretorio  
dal 19-10-2001 al 2-11-2001

IL SEGRETARIO



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 20-9-2001

OGGETTO: ~~Approvazione Regolamento per la~~  
~~disciplina dell'accesso e per la tutela~~  
~~della Privacy.~~

L'ANNO DUEMILA UNO, IL GIORNO VENTI DEL MESE DI SETTEMBRE  
ALLE ORE 11,30, NELLA SEDE MUNICIPALE, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr. Di Carlo Calogero NOMINATO CON DECRETO PRESIDENZIALE  
N. 186/GR. VIII/S.G. DEL 06/07/2001 PER ESERCITARE LE ATTRIBUZIONI ED I POTERI DEL  
CONSIGLIO COMUNALE DICHIARATO DECADUTO, CON LA PARTECIPAZIONE DEL  
SEGRETARIO CAPO, DR. PIETRO AMOROSIA, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DELIBERAZIONE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale corredata dai pareri espressi ai sensi dell'art.53 della L. 142/90, come recepita con l'art.1, comma 1,lett.i) della L.R. 48/91;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTA la L.R. 44/91;

VISTO l'O.R.E.L.;

D E L I B E R A

1) di approvare, integralmente le motivazioni in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dai pareri su di essa espressi ai sensi dell'art. 53 della L.R. 142/90, come recepita con l'art.1 lett.i), della L.R. 48/91;

2) dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione, redatta ai sensi dell'art.53 della L. 142/90 si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico dispositivo .

**COMUNE DI CAMASTRA**  
**(Provincia di Agrigento)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per la disciplina dell' accesso e per la tutela della Privacy.

**PREMESSO** che sulla G.U.R.I. n° 113 del 17.05.99 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 135/99 recante disposizioni integrative della legge 675/96 relativa alla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (Legge sulla privacy) ;

**RICHIAMATO** l'art.27 della L. 675/96, recante disposizione in ordine al trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici consentito esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti da legge o regolamento;

- **VISTO** L' art. 5 del D.lgs. 135/99 recante nuove disposizioni in materia

**RITENUTO** opportuno approvare un Regolamento Comunale che disciplina compiutamente tale materia, rapportandola alle esigenze locali;

**PRESO ATTO** che finalità principale del citato Regolamento è quella di garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione

**VISTO** lo schema di Regolamento allegato al presente atto che si compone di n° 9 articoli.

## PROPONE

-L'adozione dell' allegato Regolamento composto da 9 articoli che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

-Provvedere alla pubblicazione per 15 gg. consecutivi, dopo il visto tutorio, per l'efficacia erga-omnes.

-Dare atto che il parere di regolarità contabile, ex art.53 L. 142/90, non necessita, in quanto trattasi di atto normativo regolamentare non avente alcuna implicazione finanziario - economica, o risvolti di natura contabile.

\*\*\*\*\*

**VISTO : si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53, 1° comma della legge 142/90**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Paola Vermi)**





K  
M

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI COMMI 3 E 3BIS  
DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 675/96 E DEL D.LGS. 135/99**

**ART. 1  
( Definizioni )**

**1. Ai fini del presente regolamento si intendono:**

- a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante persona fisica o giuridica, acquisita dall'Ente o esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;**
- b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli articoli 22, comma 1, e 24 della legge 675/96 nonché assoggettata al sistema di garanzia definito dal D.Lgs. 135/99;**
- c) per tipi di dati, le categorie di dati individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;**
- d) per operazioni eseguibili, le differenti forme o soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'Ente;**
- e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal D.Lgs. n.135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali dell'Ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.**

**ART.2  
( oggetto - finalità )**

- 1. il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione nell'ambito del Comune di Camastra, delle disposizioni definite dall'art. 22 ,comma 3 e 3 bis, della legge n. 675/96 nonché di quelle del D.Lgs. n.135/99.**

2. le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'Amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche e giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personale.

#### ART. 3

(attività che perseguono rilevante finalità di interesse pubblico)

1. ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'Amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa nei suoi vari profili.

2. le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili del D.Lgs. 135/99 da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge n.675/99.

#### ART. 4

(rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D.Lgs. n. 135/99)

1. per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel d.lgs. 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, comma 3 e 3bis, della legge 675/96, l'Amministrazione:

- a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
- b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato d.lgs.;
- c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

2. l'Amministrazione comunica al garante per la protezione dei dati personali

l'attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

3. le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art. 6.

#### ART. 5

( individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante)

1. a fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante in assenza della definizione della tipologia di dati e delle operazioni eseguibili, per potere garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di esse possono essere realizzate;
2. con propria deliberazione, la giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili;
3. i contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale;
4. per la diffusione del contenuto della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa;
5. l'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del d.lgs.135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla giunta con proprio provvedimento;
6. l'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevante trasformazione gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili;
7. nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di attività istituzionale sono

fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguito, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili su i medesimi dati.

#### ART 6

( disposizioni: organizzative correlate all'art. 5, comma 5 , del D.lgs.135/99)

1. la Giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n. 127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'Amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento dei dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 1 - 2 - 3 - 4 del D.Lgs. 135/99;

2) le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere inerenti con i provvedimenti attuativi della legge 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:

- a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
- b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

#### ART. 7

( verifiche e controlli )

1. I Direttori dei settori - Responsabili dei servizi provvedono ,con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti;

2. i direttori dei settori - Responsabili dei servizi presentano semestralmente alla Giunta rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendenti dal D.Lgs. n. 135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione dalle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 6 comma 1;

3. la giunta presenta annualmente al Consiglio com.le i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge 675/96 e del D.Lgs. 135/99 e del presente

regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

**ART. 8**

**( disposizioni finali e transitorio )**

1. le disposizioni organizzative di cui al presente art. sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e alla evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia dei dati sensibili.

**ART.9**

1. il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale ( CO.RE.CO. ) e la sua ripubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito dagli estremi della deliberazione di approvazione e del visto di esecutività da parte del CO.RE.CO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. C. Di Carlo

IL SEGRETARIO CAPO

Dr. P. Amorosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune su conforme relazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 23-9-2001 domenica e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 44/1991.

Li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO CAPO

CONTROLLO TUTORIO

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la L.R. 5 Luglio 1997 n° 23;

DICHIARA

- La presente deliberazione è soggetta al controllo preventivo perché trattasi di provvedimento assunto dal Commissario Straordinario con le attribuzioni ed i poteri del Consiglio Comunale in materia indicata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 5/7/1997 n° 23.
- La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità.
- La presente deliberazione è soggetta a controllo preventivo di legittimità.

IN QUANTO

- né ha fatto richiesta la Giunta Comunale.

Li

IL SEGRETARIO CAPO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la L.R. 3-12-1991, n° 44 e la L.R. 23/97

DICHIARA

che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il giorno 18-10-2001

IN QUANTO

- 1) Trattasi di provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo dal Commissario Straordinario;
- 2) Trattasi di provvedimento che è stato acquisito in copia dal CO.RE.CO. il 28-9-2001 senza riscontro di annullamento nei termini di legge. *per decorrenza del termine.*
- 3) Trattasi di provvedimento approvato dal CO.RE.CO. nella seduta del \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_
- 4) Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, in quanto atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.

Li

IL SEGRETARIO CAPO